



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 29 agosto 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, Vice Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Antidoping avv. Giacomo Aiello, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 28 agosto 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ N. 1

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

sig. Edgar DAVIDS

1) Il deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.

Con nota del 7/8/2001, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione il fascicolo relativo al deferimento disposto in data 3/8/2001 dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Edgar Davids, tesserato per la Soc. Juventus, dal quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanalone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione dal controllo antidoping effettuato al termine della gara Udinese-Juventus del 4/3/2001.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 17/5/2001, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Davids, con decorrenza immediata.

Nell'atto di deferimento n. 35/01, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'applicazione nei confronti del Davids della sospensione agonistica per mesi sedici, parzialmente commutata per la misura di otto mesi nell'applicazione della sanzione pecuniaria di lire 200.000.000, con la previsione contestuale di test a sorpresa per la durata di sei mesi.

2) Le memorie difensive

Nei termini di rito, l'incolpato inviava, tramite il proprio difensore, una memoria nella quale si eccepisce, in primo luogo, la nullità della procedura CONI che non prevede al momento del prelievo la messa a disposizione di un campione alla parte interessata; in secondo luogo, la violazione della normativa internazionale in materia di analisi e controanalisi, nonché l'illegittimità della effettuazione delle controanalisi da parte dello stesso laboratorio che aveva già provveduto alle prime analisi; in terzo luogo, la nullità di tutta la procedura di controanalisi per mancato rispetto delle regole tassativamente imposte circa la presenza, l'assistenza e la rappresentanza delle parti; in quarto luogo, la nullità della procedura amministrativa di controanalisi per violazione del disposto di cui all'art. 9, comma 4, che riserva l'effettuazione della predetta esclusivamente al Laboratorio di analisi antidoping specificamente accreditato.

Veniva contestualmente depositata una memoria di natura farmaco-tossicologica.

3) Il dibattimento

Alla riunione odierna, in via istruttoria, su richiesta del deferito, si è proceduto all'audizione del consulente di parte prof. Mario Eandi e dell'esperto Adrian Van Der Veen.

Il Procuratore Capo Antidoping del C.O.N.I., depositata una comunicazione in data 24/8/2001 della FIFA, concernente il caso in questione, ha chiesto, modificando l'originaria richiesta sanzionatoria, la dichiarazione di responsabilità del Davids e la condanna alla sanzione della squalifica a tutto il 31/8/2001 e della ammenda di lire 200.000.000, con la previsione contestuale di test a sorpresa per la durata di sei mesi a decorrere dal termine della squalifica.

Il patrocinatore del deferito, avv. Luigi Chiappero, illustrava le memorie difensive in atti, concludendo con la richiesta, in via principale, del proscioglimento del proprio assistito e, in via subordinata, associandosi alla richiesta formulata dal Procuratore Antidoping.

4) I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita, osserva preliminarmente che non possono essere accolte le eccezioni di nullità e di illegittimità, sollevate dalla difesa dell'incolpato, relative alle procedure di analisi.

Le difformità evidenziate, infatti, non sono di natura tale da compromettere la validità e l'attendibilità di tali procedure e dei relativi risultati, tenuto conto che l'art. 5 del Capitolo VI del Codice Medico del C.I.O. del 14/6/1995 ricollega l'effetto di nullità della procedura soltanto a vizi specifici, la cui elencazione deve ritenersi tassativa (insufficienza della catena custodiale del campione, difetti riguardanti i sigilli apposti sul recipiente nel quale il campione è conservato, mancanza di firma dell'atleta sul verbale di prelievo, mancato invito all'atleta a partecipare alle operazioni di controanalisi).

I vizi denunciati dalla difesa, infatti, non rientrano nelle predette categorie e, dunque, si rivelano non idonei ad inficiare le risultanze della procedura, come peraltro è stato anche riconosciuto dalla stessa FIFA nella comunicazione prodotta.

Parimenti va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa circa la pretesa illegittimità del Regolamento Antidoping per contrasto con la legge n. 376/2000.

Ad avviso della Commissione tale contrasto non sussiste in quanto il Regolamento Antidoping del C.O.N.I., recepito dalla F.I.G.C., rispetta la prescrizione dell'art. 6 della legge richiamata, prevedendo sanzioni e procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi a controllo.

Non è peraltro precluso dalla legge citata o da qualsiasi altro provvedimento statale che il C.O.N.I. e le Federazioni, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possano disciplinare e sanzionare comportamenti colposi non specificatamente presi in considerazione dalla legge n. 376/2000.

Questa possibilità è del resto espressamente prevista dall'art. 6, comma 2, della citata legge, laddove consente che le Federazioni sportive nazionali possano stabilire sanzioni disciplinari per l'assunzione di farmaci non ripartiti nelle classi previste dal precedente art. 2. Ne deriva che è legittima la previsione di sanzioni disciplinari legate alla presenza di sostanze proibite in ipotesi di assunzione non intenzionale.

Resta in definitiva accertato il dato obiettivo della presenza della sostanza proibita in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O. e tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del Davids ex art. 13, n. 1, del Regolamento dell'Attività Antidoping, dovendosi escludere, ovviamente, l'ipotesi di un'intenzionale assunzione, non contestata né contestabile in esito alle esperite indagini.

5) La determinazione delle sanzioni

Osserva preliminarmente la Commissione che, nella determinazione della sanzione, deve farsi riferimento al nuovo Regolamento Antidoping pubblicato con C.U. n. 33 del 21 agosto 2001. Tale normativa, infatti, anche se entrata in vigore successivamente alla data del controllo in causa, va ritenuta applicabile al caso in esame perché complessivamente più favorevole, sotto il profilo sanzionatorio, all'incolpato, consentendo, in caso di doping non intenzionale, la possibilità di una eventuale modifica alla sanzione della sospensione di due anni dall'attività sportiva.

Nel merito, la Commissione ritiene che, esclusa a priori ogni ipotesi di intenzionalità nell'assunzione, la presenza della sostanza dopante presenti inequivocabilmente il carattere dell'assoluta occasionalità, comprovata dalla circostanza che l'atleta venne sottoposto, in epoca antecedente ed anche in periodo prossimo al prelievo in questione, a numerosi controlli, tutti con esito negativo.

La Commissione rileva altresì che i risultati delle analisi evidenziano che la presenza della sostanza dopante, da un punto di vista quantitativo si concreta in un esiguo superamento della soglia regolamentare.

Ritiene inoltre, ai fini della quantificazione della sanzione, di valutare favorevolmente la pregressa attività agonistica dell'atleta, il suo comportamento di fattiva collaborazione nel corso del procedimento ed, infine, ritiene di dover correlare gli effetti afflittivi del provvedimento sanzionatorio all'età dell'atleta e quindi, al presumibile residuo di attività agonistica.

In considerazione di tali specifiche circostanze, la Commissione dispone ex art. 13, n. 1, lettera b, III, di modificare la sanzione di sospensione di due anni ivi prevista, quantificando il periodo sospensivo in mesi **cinque** - non coincidente con la sanzione meno affittiva richiesta dal Procuratore Antidoping nell'odierna riunione - e comminando ex art. 13 n. 6 una multa di lire 100.000.000.

La Commissione, infine, tenuto conto dell'assoluta occasionalità del fatto contestato, tale da escludere il concreto pericolo di reiterazione, ritiene che non sussistano i presupposti per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 13 n. 6.

6) Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al calciatore **Edgar Davids**, tesserato per la Società Juventus, la sanzione della sospensione per mesi **cinque** a far tempo dal 17 maggio 2001, oltre alla multa di L. 100.000.000.

1) Il deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I.

Con nota del 26/7/2001, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione il fascicolo relativo al deferimento disposto in data 24/7/2001 dall'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Stefano Torrisi, tesserato per la Soc. Parma, dal quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noretiocolanalone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Parma-Bologna del 1/4/2001.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 14/6/2001, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Torrisi, con decorrenza immediata.

Nell'atto di deferimento n. 59/01, l'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva l'applicazione nei confronti del Torrisi della squalifica di 8 mesi dall'attività agonistica e la sanzione pecuniaria di lire 100.000.000, con la previsione contestuale di test a sorpresa per la durata di sei mesi a decorrere dal termine della squalifica.

2) Le memorie difensive

Nei termini di rito, l'incolpato inviava, tramite il proprio difensore, una memoria nella quale si eccepisce, in primo luogo, la violazione delle norme relative alla raccolta del campione e la nullità delle conseguenti analisi per insufficienza del materiale biologico contenuto nell'aliquota "B" del campione stesso; in secondo luogo, la violazione della disciplina prevista dalla normativa sportiva antidoping sulla metodica di analisi del campione prelevato; in terzo luogo, l'insussistenza di responsabilità alcuna sotto il profilo soggettivo dell'incolpato in ordine all'addebito contestato.

Unitamente alla memoria difensiva, l'incolpato ha inviato anche una memoria tecnico-farmacologica redatta da un consulente tecnico di fiducia.

3) Il dibattimento

Alla riunione odierna, in via istruttoria, su richiesta del deferito, si è proceduto all'audizione del medico della Soc. Parma dott. Massimo Manara e del consulente di parte dott. Silvano Zancaner.

Il Procuratore Capo Antidoping del C.O.N.I. ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del Torrisi e, pur confermando la richiesta di condanna alla sanzione della sospensione di 8 mesi dall'attività agonistica e della ammenda di lire 100.000.000, con la previsione contestuale di test a sorpresa per la durata di sei mesi a decorrere dal termine della squalifica, si è rimesso alla valutazione equitativa della Commissione.

E' comparso altresì il Torrisi, assistito dal proprio difensore avv. Luigi Chiappero, il quale, dopo aver depositato ulteriori documenti ha ampiamente illustrato e confermato le eccezioni svolte nella memoria, concludendo con la richiesta, in via principale, del proscioglimento del proprio assistito e, in via subordinata, dell'applicazione del minimo della sanzione sospensiva, anche congiunta alla pena pecuniaria.

4) I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita, osserva preliminarmente che non possono essere accolte le eccezioni di nullità e di illegittimità, sollevate dalla difesa dell'incolpato, relative alle procedure di analisi.

Le difformità evidenziate, infatti, non sono di natura tale da compromettere la validità e l'attendibilità di tali procedure e dei relativi risultati, tenuto conto che l'art. 5 del Capitolo VI del Codice Medico del C.I.O. del 14/6/1995 ricollega l'effetto di nullità della procedura soltanto a vizi specifici, la cui elencazione deve ritenersi tassativa (insufficienza della catena custodiale del campione, difetti riguardanti i sigilli apposti sul recipiente nel quale il campione è conservato,

mancanza di firma dell'atleta sul verbale di prelievo, mancato invito all'atleta a partecipare alle operazioni di controanalisi).

I vizi denunciati dalla difesa, infatti, non rientrano nelle predette categorie e, dunque, si rivelano non idonei ad inficiare le risultanze della procedura.

Resta in definitiva accertato il dato obiettivo della presenza della sostanza proibita in misura superiore alla soglia prevista dal C.I.O e tale circostanza è sufficiente a configurare la responsabilità disciplinare del Torrisi ex art. 13, n. 1, del Regolamento dell'Attività Antidoping, dovendosi escludere, ovviamente, l'ipotesi di un'intenzionale assunzione, non contestata né contestabile in esito alle esperite indagini.

5) La determinazione delle sanzioni

Osserva preliminarmente la Commissione che, nella determinazione della sanzione, deve farsi riferimento al nuovo Regolamento Antidoping pubblicato con C.U. n. 33 del 21 agosto 2001. Tale normativa infatti, anche se entrata in vigore successivamente alla data del controllo in causa, va ritenuta applicabile al caso in esame perché complessivamente più favorevole, sotto il profilo sanzionatorio, all'incolpato, consentendo, in caso di doping non intenzionale, la possibilità di una eventuale modifica alla sanzione della sospensione di due anni dall'attività sportiva.

Nel merito, la Commissione ritiene che, esclusa a priori ogni ipotesi di intenzionalità nell'assunzione, la presenza della sostanza dopante presenti inequivocabilmente il carattere dell'assoluta occasionalità, comprovata dalla circostanza che i numerosi controlli ai quali l'atleta venne sottoposto nel corso della sua carriera – alcuni anche in epoca prossima al prelievo – hanno dato tutti esito negativo.

La Commissione valuta altresì favorevolmente, ai fini della quantificazione della sanzione, la pregressa attività agonistica dell'atleta, il suo comportamento di fattiva collaborazione nel corso del procedimento ed, infine, ritiene di dover correlare gli effetti afflittivi del provvedimento sanzionatorio all'età dell'atleta e quindi, al presumibile residuo di attività agonistica.

In considerazione di tali specifiche circostanze, la Commissione dispone ex art. 13, n. 1, lettera b, III, di modificare la sanzione di sospensione di due anni ivi prevista, quantificando il periodo sospensivo in mesi **cinque** e comminando ex art. 13 n. 6 una multa di lire 50.000.000.

La Commissione, infine, tenuto conto dell'assoluta occasionalità del fatto contestato, tale da escludere il concreto pericolo di reiterazione, ritiene che non sussistano i presupposti per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 13 n. 6.

6) Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere al calciatore **Stefano Torrisi**, tesserato per la Società Parma, la sanzione della sospensione per mesi **cinque** a far tempo dal 14 giugno 2001, oltre alla multa di L. 50.000.000.

Il Presidente: f.to Stefano Azzali

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 9 settembre 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 AGOSTO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro